



U.S.R.

## IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1660 del 15.05.2012, ed in particolare l'art. 5;
- VISTO** il *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, emanato con D.R. n. 4409 del 18.12.2008;
- VISTA** la delibera n. 35 del 13.06.2013 con la quale il Senato Accademico di Ateneo ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell'art. 17 del *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti* di cui sopra;
- VISTA** la delibera n. 27 del 18.06.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 17 del citato *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*;
- CONSIDERATO** che il testo del regolamento di cui trattasi dovrà essere adeguato alle disposizioni normative della legge 30/12/2010 n. 240 e che, nelle more di tale adeguamento, si ritiene opportuno procedere all'emanazione del testo modificato al fine di consentire i conseguenti adempimenti in merito,

## DECRETA

Il *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, emanato con D.R. n. 4409 del 18.12.2008, è modificato limitatamente all'art. 17 il cui testo è così riformulato:

### “ ARTICOLO 17

*A seguito della comunicazione di assegnazione del contributo, il delegato dovrà formulare l'articolato di spesa, nell'ambito delle voci di spesa indicate nella domanda di finanziamento, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso nonché nel rispetto di quanto previsto nel bando di concorso, in particolare degli eventuali tetti massimi previsti per determinate voci di spesa. L'articolato di spesa deve essere consegnato all'Ufficio Affari Generali che provvederà a inoltrarlo dopo la verifica, all'Ufficio Ragioneria.*

*I contributi saranno erogati, dopo che l'Amministrazione avrà verificato l'articolato di spesa e dopo lo svolgimento della manifestazione, in un'unica soluzione, su richiesta del delegato previa presentazione di idonea documentazione contabile intestata all'Università degli Studi di Napoli Federico II, che andrà consegnata all'Ufficio Ragioneria dell'Ateneo, che, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, provvederà alla liquidazione.*



*I fondi, destinati ad iniziative che risulteranno non essere state svolte, compresi quelli già maturati alla data del decreto di emanazione del presente regolamento, verranno accantonati ed andranno ad incrementare l'ammontare del fondo destinato allo svolgimento delle attività previste dal regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione ai sensi dell'art. 13 L. 390/1991, con particolare riferimento a quelle indicate ai nn. 1 e 4 dell'art. 1”.*

Il testo modificato del citato Regolamento, che costituisce parte integrante del presente decreto, sostituisce quello emanato con D.R. n. 4409 del 18.12.2008 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

**IL RETTORE**  
**Massimo MARRELLI**

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*  
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio *Patrizia Del Conte*



## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI PROPOSTE DAGLI STUDENTI

### ARTICOLO 1

L'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali è disciplinata dalle seguenti disposizioni.

Con i fondi assegnati possono essere finanziati convegni, tavole rotonde, giornali, pubblicazioni di alto livello culturale, incontri di studio anche con studenti di altre sedi per dibattere temi di interesse per gli studenti delle diverse Facoltà e per lo svolgimento di iniziative volte a contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione personale degli studenti universitari, favorendo anche occasioni di socializzazione e di confronto fra tutte le componenti del mondo universitario: concerti, spettacoli cinematografici, teatrali e mostre.

### ARTICOLO 2

Ai fini di cui al precedente articolo, la Commissione, prevista dal successivo art. 5, nel deliberare sulle richieste di finanziamento delle iniziative, terrà conto principalmente del valore culturale dell'iniziativa e della sua corrispondenza alle finalità istituzionali dell'Università come fattore di promozione sociale.

### ARTICOLO 3

La richiesta di utilizzazione dei fondi può essere presentata da studenti iscritti alla Università degli Studi di Napoli Federico II e precisamente da:

1. associazioni studentesche universitarie composte da un minimo di trenta studenti che hanno rappresentanze nei Consigli di Facoltà o nel Consiglio degli Studenti di Ateneo;
2. altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno cinquanta studenti;
3. gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti, riunitisi per l'occasione.

Un'associazione o un gruppo è da intendersi in continuità con associazioni o gruppi, titolari di iniziative finanziate per l'anno accademico precedente, nel caso in cui si sia verificata almeno una delle seguenti due condizioni:

1. si avvalgono della medesima denominazione;
2. tra gli associati è presente almeno la metà più uno dei nominativi ricompresi nell'elenco dei membri di un'associazione o di un gruppo proponente iniziative per il precedente anno accademico.

### ARTICOLO 4

Entro la data del trenta maggio, di ciascun anno, con decreto del Rettore viene emanato il bando relativo al finanziamento delle attività culturali e sociali di cui all'art.1.



## ARTICOLO 5

Le proposte di iniziative ed attività culturali e sociali sono esaminate da un'apposita Commissione preposta alla valutazione delle richieste al fine della presentazione al Consiglio di Amministrazione della proposta di assegnazione dei finanziamenti.

Compongono la Commissione i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione nonché pari numero di docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

Tale Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, procede altresì alla nomina del Presidente, scelto al proprio interno fra i professori di ruolo della Commissione ovvero fra i ricercatori confermati compresi nella Commissione stessa.

Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando intervengano almeno i due terzi dei componenti della Commissione stessa.

La Commissione delibera validamente col voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendolo fra i funzionari dell'Università, un segretario della Commissione che svolgerà anche le funzioni di verbalizzante delle riunioni della Commissione stessa.

## ARTICOLO 6

Le richieste di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali dovranno essere redatte, a pena di esclusione, secondo quanto prescritto nel bando di concorso.

## ARTICOLO 7

L'Università degli Studi di Napoli dovrà sempre risultare come ente patrocinante delle iniziative finanziate; le stesse, previa autorizzazione della Commissione Consiliare, potranno avere anche il patrocinio di Enti Pubblici e Privati.

A tal fine sia il materiale pubblicitario relativo alle iniziative (locandine, volantini, programmi), sia l'eventuale realizzazione di giornali dovranno essere predisposti tenendo conto che nella testata, in maniera ben evidente, dovrà essere riportato il logo dell'Ateneo e degli altri Enti Pubblici e/o Privati patrocinanti, salvo diversa determinazione di questi ultimi.

## ARTICOLO 8

I contributi, le sponsorizzazioni e le collaborazioni ottenute da enti esterni, che comunque non devono condizionare l'originalità e la piena autonomia delle iniziative, dovranno essere autorizzati dalla Commissione di cui all'art. 5 e pertanto dovranno essere dichiarati nella richiesta di finanziamento.

Nel caso in cui il finanziamento proposto dalla Commissione non risultasse sufficiente a coprire il costo dell'iniziativa proposta, l'autorizzazione a richiedere ed utilizzare contributi di Enti esterni, specificandone l'ammontare e la provenienza, potrà essere richiesta alla Commissione anche in un secondo momento, purché prima della realizzazione dell'iniziativa.

Per tutto quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che potrà essere data, visto il parere della Commissione di cui all'art. 5, anche in sede di delibera del finanziamento.

E' fatto assoluto divieto ai delegati di gestire somme di denaro in proprio.



Nel caso in cui con il finanziamento concesso vengano acquistati beni non di consumo, essenziali per lo svolgimento della manifestazione finanziata, gli stessi beni, una volta conclusa la manifestazione stessa, vanno consegnati, a cura del delegato dell'iniziativa ed in perfetta efficienza, all'Amministrazione Universitaria che li destinerà alla Presidenza della Facoltà di appartenenza del delegato dell'iniziativa. La Presidenza provvederà agli adempimenti amministrativi di rito.

Le iniziative dovranno svolgersi nelle strutture di Ateneo. Scelte differenti dovranno essere motivate e verranno autorizzate dalla Commissione Consiliare solo se l'Ateneo non dispone dei locali necessari. Se vengono messi a disposizione, per lo svolgimento dell'iniziativa, locali dell'Ateneo, di ciò si tiene conto nella determinazione del contributo da erogare.

## ARTICOLO 9

Non saranno accolte proposte che:

- siano consegnate oltre il termine previsto nel bando di concorso;
- siano redatte in modo difforme da quanto prescritto nel bando di concorso;
- richiedano la realizzazione di strutture permanenti o di corsi didattici alternativi o paralleli a quelli istituzionali dell'Università;
- provengano da associazione o gruppi in continuità (ai sensi dell'articolo 3) con un'associazione o gruppo titolare di un'iniziativa finanziata, che abbia già ricevuto parere negativo dalla Commissione.

Le iniziative che prevedano una selezione degli studenti partecipanti dovranno indicare i criteri e le modalità della selezione.

L'attribuzione del finanziamento è subordinata al rispetto dei suddetti criteri.

## ARTICOLO 10

Le iniziative saranno valutate singolarmente, e quindi comparate tra di loro attraverso un punteggio che tenga conto:

1. della qualità della proposta;
2. dell'interesse culturale della proposta stessa;
3. della compatibilità e congruità economica della proposta;
4. del numero dei partecipanti all'associazione o gruppo proponente nonché del numero delle Facoltà di afferenza e dei Corsi di Studio.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei punti precedenti, il metodo per l'attribuzione del punteggio, il punteggio complessivo per accedere al finanziamento, i criteri per la quantificazione del finanziamento attribuito a ciascuna iniziativa finanziata sono specificati nel bando.

Nell'esprimersi sulle richieste presentate la Commissione, si riserva la facoltà di proporre la fusione di iniziative che trattino temi affini.

## ARTICOLO 11

La Commissione propone al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle iniziative da finanziare e l'importo dei relativi finanziamenti. Il Consiglio adotta le conseguenti delibere di cui verrà data pubblicità da parte dell'Amministrazione unitamente ad una sintesi descrittiva di ciascuna iniziativa finanziata.

Il bando indica il termine entro il quale l'Amministrazione renderà pubblici i risultati delle delibere del Consiglio di Amministrazione.





## ARTICOLO 12

Le iniziative finanziate dovranno espletarsi e concludersi entro il 31 ottobre dell'anno accademico per cui è stato concesso il finanziamento.

Eccezionalmente l'iniziativa può ritenersi prorogata a domanda degli interessati. La proroga vale fino al 31 dicembre dell'anno in corso e viene concessa automaticamente con la sola domanda da presentare all'Ufficio Affari Generali. La proroga può essere concessa una sola volta.

## ARTICOLO 13

Il Presidente dell'Associazione e/o il delegato e il vice delegato sono responsabili, nei confronti dell'Università e dei terzi, per i danni cagionati per violazione del bando, di leggi o regolamenti.

I soggetti di cui al precedente comma sono in particolare responsabili: a) degli eventuali danni arrecati alle strutture universitarie durante la realizzazione delle iniziative, il cui costo verrà detratto dal finanziamento assegnato, salvo eventuali maggiori danni da risarcire; b) dell'adempimento degli obblighi fiscali previsti dalle vigenti leggi e quelli riferiti alla S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) cui dovranno rivolgersi direttamente anche per le eventuali autorizzazioni.

In ogni caso l'Università si riserva il diritto di recuperare, dai responsabili dell'iniziativa, somme che sia stata costretta a corrispondere a terzi, a titolo di risarcimento o a qualsiasi altro titolo in connessione con l'iniziativa.

## ARTICOLO 14

Al fine di consentire la massima partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte, e alla Commissione di verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative finanziate, il delegato dovrà comunicare alla Commissione, almeno venti giorni prima della data fissata, il programma delle attività, data, orari e luogo di svolgimento dell'iniziativa.

## ARTICOLO 15

Il delegato dovrà trasmettere alla Commissione una relazione dettagliata e documentata sulla iniziativa svolta entro trenta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa stessa unitamente ad una copia di tutti i materiali prodotti (atti, locandine, CD, articoli, etc...)

Sullo svolgimento delle iniziative la Commissione Consiliare, sulla base della predetta documentazione, esprimerà il proprio parere.

Le Associazioni o gruppi in continuità con associazioni o gruppi presentatori di iniziative, che abbiano ricevuto parere negativo da parte della Commissione, non saranno ammessi a concorrere all'assegnazione di finanziamenti per l'anno accademico successivo a quello per il quale è stato dato il parere stesso.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i risultati dei lavori della Commissione e le conseguenti deliberazioni saranno comunicati agli interessati e pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.



## ARTICOLO 16

Ove lo ritenga necessario la Commissione incarica uno dei suoi componenti per il monitoraggio e controllo di singole iniziative; comunica ai concorrenti l'esito della valutazione delle richieste di finanziamento dal quale risultino le assegnazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Entro dieci giorni, i soggetti interessati possono far pervenire alla Commissione osservazioni e proposte, a condizione che le stesse non abbiano ad oggetto la valutazione di merito, di competenza esclusiva della Commissione.

L'esame e la valutazione dei rilievi di cui si è detto sono di competenza della Commissione di cui all'art. 5.

## ARTICOLO 17

A seguito della comunicazione di assegnazione del contributo, il delegato dovrà formulare l'articolato di spesa, nell'ambito delle voci di spesa indicate nella domanda di finanziamento, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso nonché nel rispetto di quanto previsto nel bando di concorso, in particolare degli eventuali tetti massimi previsti per determinate voci di spesa. L'articolato di spesa deve essere consegnato all'Ufficio Affari Generali che provvederà a inoltrarlo dopo la verifica, all'Ufficio Contabilità.

I contributi saranno erogati, dopo che l'Amministrazione avrà verificato l'articolato di spesa e dopo lo svolgimento della manifestazione, in un'unica soluzione, su richiesta del delegato previa presentazione di idonea documentazione contabile intestata all'Università degli Studi di Napoli Federico II, che andrà consegnata all'Ufficio Contabilità dell'Ateneo, che, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, provvederà alla liquidazione.

I fondi destinati ad iniziative che risulteranno non essere state svolte, compresi quelli già maturati alla data del decreto di emanazione del presente regolamento, verranno accantonati ed andranno ad incrementare l'ammontare del fondo destinato allo svolgimento delle attività previste dal regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione ai sensi dell'art. 13 L.390/1991, con particolare riferimento a quelle indicate ai nn. 1 e 4 dell'art. 1.

## ARTICOLO 18

L'eventuale cofinanziamento delle iniziative da parte di altri Enti o Università viene disciplinato caso per caso con apposito atto convenzionale tra l'Università Federico II e i suoi partners.

## ARTICOLO 19

La mancata osservanza della delibera relativa al finanziamento, delle disposizioni che regolano la rappresentanza dell'Ente interessato, le modalità di utilizzo del finanziamento stesso, la precisa documentazione delle spese sostenute, nonché la violazione delle norme, in virtù delle quali risulta che il delegato o il vice delegato agiscono nei confronti dell'Università con la diligenza del buon padre di famiglia, comportano la perdita del finanziamento concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate.